



## Circolare n° 18/2021

### SUPER GREEN PASS (RAFFORZATO) DAL 6 DICEMBRE 2021

Vi riportiamo tutte le regole previste dal nuovo Decreto Super Green Pass (**Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172**) spiegate in 12 punti.

Il **Decreto Super Green pass** rafforza le misure anti Covid per “salvare il Natale”.

Il provvedimento distingue il classico certificato verde dal “**Super Green pass**”, concesso solo a vaccinati o guariti, oltre a introdurre l'**obbligo di vaccino per alcune categorie professionali** e nuove regole per la sicurezza.

Il nuovo Decreto entra in vigore dal **6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022**, con possibilità di proroga dopo le feste di Natale.

Il decreto infatti, oltre a prevedere l'estensione dell'obbligo vaccinale a operatori di settori particolarmente a rischio contagio, dispone:

- la riduzione (dal 15 dicembre 2021) da 12 a 9 mesi della validità del Green pass generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione o della somministrazione della dose di richiamo;
- l'estensione (dal 6 dicembre 2021) dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 a un più ampio novero di attività e di mezzi di trasporto;
- l'istituzione del Super Green pass, la certificazione verde “rafforzata” conseguita ad avvenuta vaccinazione o guarigione dal Covid;
- l'impiego obbligatorio (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022) del Green pass rafforzato nelle zone bianche, per partecipare o fruire di specifiche attività e servizi, fatti salvi i casi di esenzione espressamente previsti per dal legislatore;
- il potenziamento del sistema dei controlli sul rispetto delle misure emergenziali (circolare del Ministero dell'Interno 2 dicembre 2021).

#### 1) DUE TIPI DI GREEN PASS

Il green pass diventa di due tipologie:

- Il **green pass base** viene dato a chi si sottopone a tampone molecolare o antigenico, ha validità 72 ore se rilasciato con tampone molecolare negativo e di 48 ore se rilasciato con tampone antigenico negativo.
- Il **green pass rafforzato (super green pass)** viene dato ai vaccinati o ai guariti da Covid 19, ha validità di 9 mesi che si calcolano a partire dall'ultima somministrazione di vaccino oppure dal certificato di avvenuta guarigione da Covid-19. Ricordiamo che per i guariti da Covid non vaccinati la validità resta di 6 mesi.

Chi è già in possesso del green pass non ha la necessità di scaricarlo di nuovo (a meno che non voglia vedere sul documento la data di validità aggiornata). Infatti il green pass di cui vaccinati e guariti già dispongono vale in automatico, dal 6 dicembre, come super green pass.

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



<b>Green pass base</b>	
<b>Cosa attesta</b>	<b>Validità</b>
Vaccinazione contro il COVID-19	12 mesi (fino al 14 dicembre 2021) 9 mesi (dal 15 dicembre 2021)
Avvenuta guarigione	6 mesi
Test molecolare anche su campione salivare (con esito negativo)	72 ore dall'esecuzione del test
Test antigenico rapido (con esito negativo)	48 ore dall'esecuzione del test
<b>Green pass rafforzato</b>	
<b>Cosa attesta</b>	<b>Validità</b>
Vaccinazione contro il COVID-19	12 mesi (fino al 14 dicembre 2021) 9 mesi (dal 15 dicembre 2021)
Avvenuta guarigione	6 mesi
<b>2) SUPER GREEN PASS OBBLIGATORIO PER LE ATTIVITÀ LUDICHE</b>	L'ingresso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche è consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori di "green pass rafforzato" ovvero di <b>Super green pass</b> . Questa regola di fatto impedisce ai no vax l'accesso alle attività ricreative.
<b>3) GREEN PASS BASE OBBLIGATORIO PER TRASPORTI E ALBERGHI</b>	Il green pass "base" è obbligatorio dal <b>6 dicembre 2021</b> anche per: trasporto ferroviario e trasporto pubblico locale, alberghi e spogliatoi per l'attività sportiva. Dunque, il Green pass classico è richiesto anche sui treni regionali e interregionali.
<b>4) ZONA GIALLA E ARANCIONE: MENO LIMITAZIONI PER CHI HA IL SUPER GREEN PASS</b>	Il Consiglio dei Ministri ha previsto ulteriori limitazioni della <b>zona gialla o arancione</b> valide solo per chi non possiede il Super Green Pass. Infatti, le attività restano aperte anche se scattano le <b>zone gialla e arancione</b> , ma gli accessi sono consentiti solo a chi è munito del Super Green pass, ossia è vaccinato o guarito dal Covid. Si tratta di una vera e propria stretta per i non vaccinati dal Covid, ai quali viene <b>vietato</b> l'accesso a bar, ristoranti, alberghi e palestre etc, come del resto avviene anche in zona bianca.
<b>5) RESTRIZIONI IN ZONA ROSSA ANCHE PER I VACCINATI</b>	Non cambiano le regole in <b>zona rossa</b> . Quindi le limitazioni agli spostamenti e le chiusure scattano per tutti, anche se vaccinati e dunque in possesso di Super Green Pass.
<b>6) OBBLIGO MASCHERINE DALLA ZONA GIALLA</b>	In zona bianca la mascherina resta obbligatoria solo al chiuso. L'obbligo di mascherina all'aperto scatta in <b>zona gialla</b> (oltre che in zona arancione e rossa) e non sono fatte eccezioni per i vaccinati o guariti dal Covid. Per tale restrizione a partire dalla zona gialla dunque, <b>non vi sono differenze</b> tra chi possiede il classico Green Pass o il Super Green pass. Resta sempre obbligatorio in tutte le zone portarla con sé e indossarla in caso di potenziali <b>assembramenti</b> o affollamenti.
<b>7) VALIDITÀ GREEN PASS</b>	Via libera alla riduzione della validità del Green Pass a <b>9 mesi</b> (ora è a 12 mesi). L'obiettivo è aumentare il numero dei richiami rapidamente.

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
 @mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
 Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
 @mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
 Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



<b>8) TERZA DOSE DOPO 5 MESI</b>	Il Consiglio dei Ministri ha previsto la riduzione da <b>6 a 5 mesi</b> dell'intervallo tra la conclusione del ciclo vaccinale e la nuova somministrazione. La circolare che stabilisce l'anticipo era del resto già stata firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza e confermata anche dal Consiglio dei Ministri. Dal 1° dicembre 2021 potranno farla tutti gli over 18 anni.
<b>9) PIÙ CONTROLLI SUI GREEN PASS</b>	Vengono intensificati i controlli sul Green pass. Alla stretta per i non vaccinati o guariti, corrisponde un più generale <b>irrigidimento dei controlli</b> con nuove risorse messe a disposizione a tal fine, dal Governo. Nello specifico, <b>entro 3 giorni</b> dall'entrata in vigore del Decreto, i <b>Prefetti</b> sentono il Comitato provinciale ordine e sicurezza. Poi, <b>entro 5 giorni</b> adottano il nuovo piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia, relazionando periodicamente.
<b>10) OBBLIGO VACCINI PER ALCUNE CATEGORIE PROFESSIONALI</b>	Dal 15 dicembre scatta l'obbligo di vaccino per <b>personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola (compresi dirigenti scolastici), militari, forze di polizia, soccorso pubblico</b> . Continua a restare obbligatorio il vaccino per personale sanitario e delle RSA (anche non sanitario) per i quali dal 15 dicembre scatta l'obbligo di terza dose o richiamo. Resta escluso l'obbligo vaccino per gli under 12.
<b>11) COSA ACCADE A CHI NON RISPETTA L'OBBLIGO</b>	Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19, non sussiste l'obbligo per le categorie identificate dall'Esecutivo all'articolo 2. Chi non accetta sarà immediatamente sospeso.
<b>12) VALIDITÀ TAMPONE</b>	Dal 6 dicembre 2021 il tampone continua a restare valido per andare al lavoro (uso dei mezzi locali compresi) e per le lunghe percorrenze tra zone bianche o gialle. Non serve invece per accedere a supermercati o negozi. La sua durata resta invariata. Dunque: <b>72 ore di durata del tampone molecolare e 48 ore per l'antigenico</b> . Inoltre, restano invariate le tipologie di tamponi validi per ottenere il Green Pass base, ovvero antigenici e molecolari.
<b>13) CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL VACCINO</b>	Al fine di promuovere un più elevato livello di copertura vaccinale, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri elaborerà un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne d'informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti Covid.

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
 @mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
 Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
 @mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
 Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



### GREEN PASS BASE E RAFFORZATO: ATTIVITÀ E SERVIZI PER I QUALI È RICHIESTO

Attività e servizi	Zona bianca (1)	Zona gialla (2)	Zona arancione (2)
Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso	Rafforzato	Rafforzato	Rafforzato
Alberghi e strutture ricettive	Base	Base	Base
Servizi di ristorazione svolti all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e accesso alle mense e al catering continuativo su base contrattuale	Base	Base	Base
Spettacoli aperti al pubblico, competizioni ed eventi sportivi	Rafforzato	Rafforzato	Rafforzato
Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre	Base	Base	Rafforzato
Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, inclusi spogliatoi e docce (sono esenti gli accompagnatori di persone non autosufficienti per età o disabilità)	Base	Base	Rafforzato
Sagre e fiere, convegni e congressi	Base	Base	Rafforzato
Centri termali, esclusi gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche	Base	Base	Rafforzato
Parchi tematici e di divertimento	Base	Base	Rafforzato
Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso	Base	Base	Rafforzato
Feste per cerimonie civili e religiose	Base	Base	Rafforzato
Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò	Base	Base	Rafforzato
Sale da ballo, discoteche, locali assimilati	Rafforzato	Rafforzato	Rafforzato
Cerimonie pubbliche	Rafforzato	Rafforzato	Rafforzato

(1) Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022.

(2) Dal 29 novembre 2021.

#### È NECESSARIO SCARICARE UNA NUOVA CERTIFICAZIONE COVID-19 PER AVERE IL SUPER GREEN PASS?

**No.** Non è necessario scaricare nuovamente la certificazione Covid-19, poiché è sufficiente presentare a chi è addetto alla verifica, il green pass da guarigione o da vaccinazione di cui si è già in possesso. Sarà il controllo con l'App VerificaC19 che ne riconoscerà la validità.

#### QUAL È IL TEMPO DI VALIDITÀ DEL GREEN PASS "RAFFORZATO"?

Dal **15 dicembre 2021**, la validità della Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, per le dosi successive alla prima o dose dopo guarigione, passa **da 12 a 9 mesi** dalla data di somministrazione.

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
 @mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
 Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
 @mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
 Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



### **PER ACCEDERE NEI LUOGHI DELLA CULTURA (AD ESEMPIO MUSEI) È NECESSARIO IL SUPER GREEN PASS?**

Sì. Per accedere a musei e a luoghi della cultura (come ad esempio i musei), sia all'aperto che al chiuso, bisognerà essere necessariamente in possesso del super green pass a partire **dal 6 dicembre in zona bianca** e già **dal 29 novembre in zona gialla**. In base all'art. 5 del DL 172/2021, nelle zone gialle il super green pass è necessario già dal 29 novembre.

Il nuovo **art. 9-bis del D.L. 52/2021** (c.d. "Riaperture"), introdotto dall'art. 3 del D.L. 105/2021 dello scorso 23 luglio, ha disposto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai servizi e alle attività ivi indicati.

In particolare, il **comma 1, lett. c)**, prevede l'obbligo del possesso del green pass per accedere a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis.

L'**art. 6, comma 1, del DL 172/2021** impone, **dal 6 dicembre**, il super green pass per le attività per le quali in **zona gialla** sono previste limitazioni.

**Le limitazioni**, in questo caso, **sono poste dal DL 52/2021** che, all'art. 5-bis, per i musei e altri istituti e luoghi della cultura, così dispone:

*"In zona bianca e gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente comma sono altresì aperte al pubblico le mostre".*

### **PREMESSO CHE VI È L'OBLIGO DI INDICARE LA CAPIENZA MASSIMA ALL'INTERNO DEL LOCALE, VIENE A CADERE IL DISTANZIAMENTO TRA I TAVOLI?**

In ordine all'applicazione del distanziamento tra i tavoli, si informa che, è attualmente ancora in vigore la disposizione prevista nelle Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, approvate con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 29 maggio, secondo la quale i tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di **almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi** negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno due metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno un metro di separazione negli ambienti all'aperto (giardini, terrazze, plateatici, *dehors*), con eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale dei clienti).

La revisione delle linee guida proposta dalle Regioni al Ministero della Salute, annunciata con il comunicato stampa dello scorso 13 ottobre, ma che ad oggi non sono state ancora validate né pubblicate, va nella direzione del superamento della misura del distanziamento minimo di un metro in alcuni settori, ritenendo, tuttavia che, *"tale limite resta per quei luoghi dove non c'è obbligo di green pass, ad esempio nei corsi di formazione, o nei settori in cui è consentito abbassare la mascherina come nella ristorazione"*.

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



In ogni caso, ad oggi, restano in vigore le Linee guida del 29 maggio e, conseguentemente, l'obbligo di distanziamento tra i tavoli.

### **PER IL CONSUMO AL BANCO NEGLI ESERCIZI OCCORRE IL GREEN PASS?**

Il nuovo art. 9-bis del D.L. 52/2021 (c.d. "Riaperture"), introdotto dall'art. 3 del D.L. 105/2021 dello scorso 23 luglio, ha disposto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 per "l'accesso" ai servizi e alle attività ivi indicati".

In particolare, il comma 1, lettera a), prevede l'obbligo del possesso del green pass per accedere ai **servizi di ristorazione** svolti da qualsiasi esercizio, **per il consumo al tavolo, al chiuso**.

Pertanto, anche se nel decreto non viene specificato nulla riguardo al consumo al bancone, **si ritiene che il consumo al bancone possa ritenersi consentito senza il green pass**.

Tale modus operandi trova conferma anche nell'ultimo DL 172/2021 (che ha introdotto il c.d. "super green pass ") che, all'art. 4, modificando la lett. a) dell'art. 9-bis, comma 1, del DL n. 52/2021, ha esteso l'obbligo del green pass ad ulteriori attività come:

- alberghi;
- spogliatoi per l'attività sportiva;

non disponendo nulla in merito al consumo al bancone.

È, dunque, consentito consumare al banco in piedi, all'interno dell'esercizio, anche in mancanza di green pass.

**Consigliamo**, comunque, sempre **di assicurarsi se, a livello locale, siano state emesse ordinanze** volte a consentire lo svolgimento di tali attività disponendo l'applicazione di ulteriori regole organizzative sempre dirette al contenimento della diffusione del virus.

Evidenziamo, infine, che tale interpretazione trova conferma nella seguente faq del Governo relativa alle zone bianche:

***"Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?"***

*In questa zona (bianca) sono aperti i bar, i ristoranti e tutte le altre attività di vendita o somministrazione di cibi e bevande. Il consumo di prodotti al banco o all'aperto è consentito a tutti i clienti. Il servizio e il consumo al tavolo al chiuso è invece consentito solo ai clienti dotati di una certificazione verde valida o a quelli che ne siano esenti. Per quanto riguarda gli alberghi e le altre attività ricettive, si veda l'apposita faq".*

### **COSA CAMBIA NELLA CERTIFICAZIONE VERDE CON LA TERZA DOSE?**

La certificazione verde Covid-19 (**green pass**), introdotta e disciplinata dall'articolo 9 del D.L. Riaperture, viene integrata con le previsioni riguardanti la somministrazione della dose di richiamo successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (terza dose). Le certificazioni verdi COVID-19, dunque, attesteranno, oltre alla avvenuta guarigione e alla effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, anche:

- **l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2** al termine del ciclo vaccinale primario come già previsto, o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose);

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



- **l'avvenuta guarigione da Covid-19** dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario, come già previsto, o della **somministrazione della relativa dose di richiamo** (dose booster o terza dose).

### QUALI TAMPONI SONO VALIDI PER IL GREEN PASS "BASE"?

Per il green pass "base" continua ad essere valido il referto negativo ottenuto dal **test antigenico rapido** (valido **48 ore**) o dal **test molecolare** (valido **72 ore**).

Continuano ad essere esclusi autotest rapidi, test antigenici rapidi su saliva e test sierologici.

### È OBBLIGATORIO IL SUPER GREEN PASS PER RECARSÌ SUL LUOGO DI LAVORO?

**No.** Per recarsi al lavoro continua ad essere valido il green pass "base", compreso dunque quello ottenuto dal referto negativo di un test antigenico rapido (valido 48 ore) o dal test molecolare (valido 72 ore).

### NEL CASO DI AVVENUTA GUARIGIONE, QUANTO DURA LA CERTIFICAZIONE VERDE?

**La durata è di 9 mesi.** La riduzione della durata, da dodici a nove mesi, è applicata anche alle certificazioni verdi rilasciate a seguito dell'avvenuta guarigione di soggetti accertati positivi al SARS-CoV-2, oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. Il periodo di validità di **nove mesi** decorre in questo caso **dall'avvenuta guarigione**.

### QUANTO DURANO LE CERTIFICAZIONI VERDI COVID?

Nella certificazione per avvenuta vaccinazione **la validità viene ridotta da 12 a 9 mesi** dal completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di somministrazione della dose di richiamo (**dose booster o terza dose**) successiva al ciclo vaccinale primario, la relativa certificazione verde Covid-19 avrà anch'essa una **validità di nove mesi** a far data, però, dalla somministrazione della stessa.

### IL SUPER GREEN PASS È VALIDO ANCHE IN ZONA BIANCA?

**Sì.** Il super green pass, anche detto green pass "rafforzato", è obbligatorio anche in zona bianca e durante il periodo natalizio, nello specifico dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, per accedere a determinate attività.

### DOVE È NECESSARIO IL GREEN PASS "BASE"?

In zona bianca e gialla è necessario avere il green pass "base" per le seguenti attività:

- palestre;
- piscine;
- spogliatoi;
- circoli sportivi al chiuso;
- impianti sciistici;

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



- treni dell'Alta velocità;
- aerei;
- trasporto ferroviario regionale (Intercity e treni dei pendolari);
- trasporto pubblico locale (autobus, pullman e metropolitane);
- alberghi (zona bianca);
- luoghi di lavoro.

## DOVE SI PUÒ ACCEDERE SOLO CON IL GREEN PASS "RAFFORZATO"?

In zona bianca, gialla e arancione si può accedere solamente con il green pass "rafforzato" nelle seguenti attività:

- spettacoli;
- eventi sportivi;
- ristoranti al chiuso;
- feste;
- discoteche.

## DA QUANDO È VALIDO?

Il green pass "rafforzato" sarà valido dal **6 dicembre 2021** fino al **15 gennaio 2022** anche in zona bianca.

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
*@mail:* giulia.ulivi@studioulivi.it  
*Tel:* 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
*@mail:* camilla.ulivi@studioulivi.it  
*Tel:* 333.3609839

[www.studioulivi.it](http://www.studioulivi.it)

*@mail:* info@studioulivi.it - *@PEC:* g.ulivi@consulentidellavoropec.it - *Tel:* 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489